# Comune di Santo Stefano del Sole

Via Colacurcio n.54 tel. 0825673053 fax 0825673444 Provincia di Avellino

Provincia di Avellin

Prot. n. 4279 del 22/10/2020

**COPIA** 

## **DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 22/10/2020**

Oggetto: Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Fissazione dei criteri per la tenuta e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale del Comune di Santo Stefano del Sole in modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020

### **IL SINDACO**

**Premesso** che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, l'11 marzo 2020 lo stato di pandemia per la diffusione del suddetto *virus*;

### Richiamate:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1.2.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30.7.2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7.10.2020 con la quale è stato

prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i provvedimenti attualmente vigenti approvati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Ricordato**, in particolare, l'art. 73 rubricato *Semplificazioni in materia di organi collegiali* del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da <i>COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 come convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, il quale espressamente stabilisce:

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

[...]

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.;

**Ricordato** il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante *Misure urgenti connesse con la proroga* della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 1 rubricato Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, il quale espressamente stabilisce Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

```
.... (omissis)
d) all'art. 1, comma 6:
..... (omissis)
```

5) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: <<n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza; .... (omissis);

**Preso atto** delle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Tenuto conto** che il Comune di Santo Stefano del Sole non è dotato di un Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza; **Richiamato** il proprio decreto n. 6/2020 protocollato con n. 1919 l'11/05/2020 ad oggetto Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Fissazione dei criteri per la tenuta e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale del Comune di Santo Stefano del Sole in modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020;

**Dato atto** che rientra nelle prerogative del Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale fissare previamente i criteri sulle modalità delle riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi dell'articolo sopra menzionato;

**Ritenuto** di fissare i criteri per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale per tutta la durata dell'emergenza al fine di garantire la funzionalità dell'attività amministrativa degli organi istituzionali dell'Ente recependo al riguardo quanto già stabilito con il proprio decreto sopra menzionato;

**Tenuto conto** che i vari provvedimenti normativi sopra richiamati volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 mirano ad evitare spostamenti ed accessi agli uffici pubblici per la tutela della salute propria e degli altri al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria derivante dal coronavirus;

Rilevata l'esigenza, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie, di stabilire per tutta la durata dello stato di emergenza causata dal COVID-19 modalità di svolgimento e di partecipazione delle sedute del Consiglio Comunale idonee ad evitare la necessaria compresenza fisica ed a assicurare, comunque, ai singoli componenti del Consiglio Comunale la possibilità di partecipazione alle sedute tramite il ricorso alle moderne tecnologie informatiche e della telecomunicazione che consentono lo svolgimento di sedute collegiali a distanza in modalità di videoconferenza garantendo la trasparenza, la tracciabilità, l'identificabilità dei partecipanti, la collegialità della discussione e della votazione;

**Ritenuto**, pertanto, che la compresenza fisica non costituisce presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento dell'Organo collegiale, potendo disciplinarsi una modalità alternativa che, nel rispettare il metodo collegiale e quello della parità di trattamento dei singoli componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute;

**Deciso** di confermare ed applicare i criteri per la tenuta e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale del Comune di Santo Stefano del Sole in modalità telematica già stabiliti con il proprio decreto n. 6/2020 protocollato con n. 1919 l'11/05/2020 che qui si intende integralmente richiamato;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Visto il Decreto-Legge n. 18/2020 come convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020;

**Visto** lo Statuto Comunale:

## **DECRETA**

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 del Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- di confermare a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020 il proprio decreto n. 6/2020 protocollato con n. 1919 l'11/05/2020, e per l'effetto, stabilire che fino al termine dello stato di emergenza sanitaria attualmente prorogato al 31 gennaio 2021, eccetto eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell'evoluzione epidemiologica, il Consiglio Comunale del Comune di Santo Stefano del Sole sia svolto in forma telematica ed in seduta a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
- di fissare ai sensi dell'art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 come convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 rubricato Semplificazioni in materia di organi collegiali i seguenti criteri per consentire lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con collegamento telematico ed in seduta "a distanza":
- di utilizzare, fino alla data di cessazione della stato di emergenza, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell'evoluzione epidemiologica, un sistema telematico di riunione, discussione e votazione del Consiglio Comunale mediante lo strumento della videoconferenza e, comunque, in modalità sincrona, prevedendo che le sedute del Consiglio Comunale presiedute dal Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale possano validamente svolgersi senza la necessaria contestuale compresenza fisica di tutti i componenti dello stesso e del Segretario Comunale per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. presso la sede istituzionale dell'Ente ossia che le stesse possano validamente svolgersi completamente a distanza con la possibilità, quindi, di tutti i membri dell'Assemblea e del Segretario Comunale di intervenire tramite collegamento in videoconferenza

in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune di Santo Stefano del Sole, in modo simultaneo ed in tempo reale, mediante l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti con l'utilizzo di *webcam* e microfono e con strumenti (*pc*, *smartphone*, *etc.*) messi a disposizione direttamente dagli interessati e/o in mancanza utilizzando i *pc* presenti presso la sede dell'Amministrazione comunale garantendo in tale ultima ipotesi il rispetto delle disposizioni normative nazionali e/o regionali relative alle misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del *virus* COVID-19;

- di stabilire che la seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza possa prevedere anche la presenza di alcuni componenti e/o del Segretario Comunale in collegamento mediante videoconferenza e di altri componenti presso la sede del Comune di Santo Stefano del Sole sempre nel rispetto delle condizioni di cui al punto precedente;
- di stabilire che la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza:
- di stabilire che la pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale sia garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming e/o altra forma equivalente sul sito web istituzionale del Comune assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento;
- di stabilire che la pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale possa essere sospesa procedendo la riunione in videoconferenza con i suoi componenti ed il Segretario Comunale qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
- di stabilire che la convocazione della riunione telematica del Consiglio Comunale venga fatta dal Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale indicando nell'avviso di convocazione il ricorso alla modalità in videoconferenza e con seduta a distanza della riunione, il sistema telematico di collegamento mediante videoconferenza utilizzato e le modalità di accesso allo stesso, fissando l'ora ed il giorno della riunione e comunicando l'ordine del giorno relativo alle proposte oggetto di deliberazione mediante notifica secondo i termini normalmente previsti a mezzo PEC all'indirizzo eletto dai Consiglieri Comunali o in alternativa a quello assegnato dall'Amministrazione Comunale ovvero, in via residuale, in caso di impossibilità di notifica a mezzo PEC, tramite il messo comunale nel rispetto delle disposizioni normative relative alle misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del *virus* COVID-19 e mediante invio alla seguente e-mail del Segretario Comunale: segretario@comune.santostefanodelsole.av.it;
- di stabilire che il deposito delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno predisposte dai competenti uffici e corredate dei pareri previsti dagli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e della documentazione annessa venga effettuato mediante l'invio dei documenti sopra menzionati nei termini previsti per il deposito degli atti tramite PEC all'indirizzo eletto dai Consiglieri Comunali o in alternativa a quello assegnato dall'Amministrazione Comunale ovvero, in via

residuale, in caso di impossibilità di deposito a mezzo PEC, tramite deposito presso la sede comunale;

- di stabilire che nell'ora e nel giorno fissato per la seduta del Consiglio Comunale i partecipanti saranno video-collegati; di tale circostanza il Segretario Comunale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti in videoconferenza:
- di prevedere che alla seduta telematica possono essere invitati dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale e, quindi, possono partecipare anche i Responsabili dei Settori/Servizi interessati e/o l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;
- di prevedere che per le sedute di Consiglio Comunale devono essere utilizzate modalità telematiche che permettano il riconoscimento facciale e vocale e, quindi, l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario Comunale;
- di dare atto che per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale secondo le modalità di cui ai precedenti punti è necessario che il collegamento audio/video:
  - ✓ garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Consiglio Comunale che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
  - ✓ consenta al Segretario Comunale di percepire adeguatamente quanto accade durante la riunione oggetto di verbalizzazione e quanto viene deliberato nel corso della seduta di Consiglio Comunale;
  - ✓ consenta a tutti i componenti del Consiglio Comunale intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - ✓ garantisca la continuità e la qualità della connessione;
- di dare atto che:
- ad inizio seduta il Segretario Comunale svolge l'appello verificando "a video" l'identità dei partecipanti alla riunione collegati telematicamente; l'appello sarà ripetuto ogni volta che il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale introduce un nuovo argomento iscritto all'ordine del giorno per accertare l'esistenza e la qualità della connessione di tutti i partecipanti alla riunione;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello iniziale per la verifica dei partecipanti intervenuti in videoconferenza;
- dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale verbalizzante, la seduta è dichiarata valida dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale con verifica del collegamento simultaneo di tutti gli intervenuti secondo i *quorum* normativamente previsti;
- la sessione non può essere avviata se non risulta identificato un numero di componenti utile a garantire il numero legale;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale esponendo ai membri intervenuti collegati in videoconferenza le misure

operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi al termine dei quali si passa alla votazione;

- la manifestazione del voto deve avvenire in modo palese per appello nominale mediante affermazione vocale-audio;
- al termine della votazione il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'esito della votazione;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale dell'ora di chiusura;
- in caso di problemi tecnici di connessione e/o di collegamenti nell'ora prevista per l'inizio della seduta, il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale sospende temporaneamente la seduta dando inizio alla seduta in videoconferenza mediante un nuovo collegamento da effettuare entro un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione:
- in caso di problemi tecnici di connessione e/o collegamenti durante lo svolgimento della seduta, il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale sospende temporaneamente la seduta riprendendola al momento del ripristino mediante nuovo appello del Segretario Comunale e, in tal caso, restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta;
- in caso di problemi tecnici di connessione durante la votazione, il Sindaco, a seguito del ripristino, riapre la votazione dopo avere verificato il collegamento dei partecipanti alla riunione in essere tramite appello del Segretario Comunale e, in tal caso, restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta;
- nell'ipotesi in cui durante la riunione venga meno la partecipazione alla seduta di un Consigliere Comunale con la scomparsa dello stesso dalla piattaforma, se ciò è causato da problemi tecnici di connessione e/o di collegamento il Consigliere Comunale non più presente sulla piattaforma deve darne comunicazione immediata (entro 10 minuti dalla disconnessione) telefonicamente al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale. In caso di mancata tempestiva segnalazione del problema tecnico tramite la suddetta modalità, il venire meno della presenza sulla piattaforma viene intesa come abbandono della seduta da parte del Consigliere Comunale;
- nei verbali sarà dato atto della modalità telematica di seduta e degli eventuali problemi tecnici insorti nel corso della seduta;
- la seduta può essere videoregistrata e, in tal caso, la registrazione audio-video della seduta sarà conservata agli atti d'ufficio;
- per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria;
- le deliberazioni adottate tramite seduta "a distanza" e con collegamento telematico sono firmate dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale e dai Responsabili tenuti ai relativi pareri digitalmente anche in modalità differita o a mezzo scansione di firma originale o mediante firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993;

- di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

## **DISPONE**

- che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo Pretorio *on line* e sulla *home page* del sito *web* istituzionale dell'Ente;
- l'invio del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta elettronica o, se non possibile, per le vie brevi, nel rispetto delle prescrizioni di legge:
- al Segretario Comunale
- ai Consiglieri Comunali
- ai Responsabili di Settore/Servizio dell' Ente
- alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
- al locale Comando dei Carabinieri
- all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente
- al Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente.

Santo Stefano del Sole, 22/10/2020

Il Sindaco F.to Rag. Francesco Urciuoli